



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA Staff del Segretario

REGISTRO GENERALE

Nr. 130 Del 20/07/2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – CORONAVIRUS – COVID 19 –
DISPOSIZIONI INERENTI “PICCOLI TRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE”, “EVENTI REALIZZATI IN FORMA ITINERANTE”,
“DISTRIBUTORI DI BEVANDE ALCOOLICHE “.**

IL SINDACO

Premesso che l'emergenza sanitaria, dovuta al COVID-19, in questa fase presenta delle criticità relative alla diffusione della variante del virus cosiddetta “Delta” la quale - al momento - fa riscontrare nuovi casi di positività sul territorio regionale;

Premesso che nel nel territorio comunale si è verificato nel giro di circa tre giorni un esponenziale e repentino aumento dei casi di positività, che ad oggi supera abbondantemente i 30 casi e delinea la presenza di un vero e proprio cluster, pacificamente riconducibile a situazioni di socialità e/o convivialità ove non si sono rispettate le regole anticontagio;

Visti gli ultimi e vigenti provvedimenti normativi emanati dal Governo in materia di contenimento dell'epidemia:

- Decreto Legge 22/04/2021 n°52;
- Decreto Legge 18/05/2021 n°65;
- Circolare Ministero Salute 29/05/2021 la quale riporta le nuove linee guida CTS;

Vista altresì la circolare del Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità del 10/07/2021 avente oggetto: “*Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi Europei*” con la quale si raccomanda:

- Di continuare il monitoraggio della circolazione delle varianti;
- Di rafforzare le attività di tracciamento;
- Di applicare il sequenziamento dei campioni sui soggetti positivi;
- Di garantire le strategie vaccinali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze

di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Valutato che i Pubblici Esercizi di somministrazione, (Bar, Ristoranti, Gelateria, Pasticcerie) soprattutto nel periodo estivo, sono soliti intrattenere la propria clientela attraverso proiezioni di eventi sportivi, musica dal vivo, karaoke ed altre forme, sia all’interno che all’esterno nei “dehors” o sull’area pubblica di cui dispongono, in maniera occasionale e complementare all’attività principale;

Valutato che situazioni di socialità e convivialità legate alla realizzazione anche di piccoli eventi, ha rappresentato elemento critico in termini di propagazione dei contagi , o comunque per la gestione dei controlli sugli assembramenti, anche di natura spontanea

Valutato che il fenomeno degli assembramenti, vietato dalle vigenti norme costituisce la maggior criticità per il rischio contagio e che occorre mitigare le conseguenze pregiudizievoli in termini di propagazione dello stesso, legato all’organizzazione di tali piccoli eventi , ma pure avuto riferimento alle situazioni anche solo potenzialmente foriere di assembramenti come accade nei dintorni dei distributori automatici nelle ore notturne, con l’adozione quindi di ogni possibile misura preventiva anche mediante l’incremento dei controlli sul territorio , specie nelle ore serali e nei fine settimana;

Che gli eventi sopra descritti, in assenza di pandemia, sono normativamente definite “Piccoli Trattenimenti in Pubblici Esercizi” per lo svolgimento dei quali non è necessaria l’Autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS purchè rispettino le seguenti condizioni:

- Non sia fatta alcuna pubblicità dell’evento
- Non vi sia un aumento del costo delle consumazioni
- Non vi sia un biglietto da pagare per assistervi;

Verificato che tali attività quando svolte all’esterno dei locali, inducono inevitabilmente i passanti a soffermarsi ed avvicinarsi all’area riservata all’evento, determinando assembramenti che normalmente in assenza di trattenimenti non si verificherebbero;

Considerato che la condizione epidemiologica attuale, rende quanto mai necessario emanare disposizioni che, pur mantenendo la possibilità di svolgimento dei “Piccoli Trattenimenti in Pubblici Esercizi”, obblighi tutti i titolari delle predette attività, a mettere in campo ogni possibile accorgimento ed intervento anche in itinere, finalizzato ad impedire assembramenti nell’area immediatamente limitrofa all’evento ed a presentare preventivamente al Comune la seguente documentazione:

- Comunicazione dell’evento con indicazione del giorno ed orario
- Nulla Osta SIAE
- Protocollo di sicurezza COVID nel quale l’organizzatore, responsabile dell’evento e dell’applicazione del protocollo stesso, indicherà puntualmente quali accorgimenti, complementari alle linee guida nazionali, intende attuare per evitare assembramenti nelle aree limitrofe a quelle di competenza, finalizzati ad evitare occasioni di contagio;

Sentito il parere del Coordinatore del Centro Comunale di Protezione Civile, ad oggi ancora operativo con le modalità definite dalle Ordinanze all’uopo progressivamente emanate nonché il parere delle locali forze dell’ordine;

Ritenuto per quanto sopra esposto

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA e DISPONE

1. A tutti i titolari di Pubblici Esercizi di Somministrazione (**Bar, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie**) che, al fine di intrattenere i propri clienti, intendano organizzare "Piccoli Trattenimenti" **è fatto obbligo di**:
 - a) Comunicare al Comune di Marsciano la data e l'ora dell'evento con almeno 3 giorni di anticipo;
 - b) Trasmettere copia Nulla-Osta S.I.A.E.;
 - c) E' vietata, conformemente agli artt. 68 e 69 del TULPS , ogni forma di pubblicità dell'evento;
 - d) E' vietato, conformemente agli artt. 68 e 69 del TULPS, pretendere il pagamento di un biglietto o aumentare il costo delle consumazioni;
 - e) Trasmettere un protocollo "Sicurezza Covid" sottoscritto dal Responsabile dell'Evento nel quale sono specificamente indicate tutte le azioni ed accorgimenti che lo stesso intende attuare al fine di evitare assembramenti, non soltanto nell'area di pertinenza ma anche nelle aree immediatamente limitrofe, se del caso prevedendo anche un contingentamento dei posti, ulteriore rispetto alle prescrizioni nazionali , laddove dei luoghi lo rendano necessario.
2. **Non sono autorizzabili e quindi non sono consentite** manifestazioni legate al folklore popolare e/o comunque di carattere storico, a qualsiasi titolo organizzate che prevedono la realizzazione in forma itinerante (come ad esempio cortei e sfilate) in quanto risultano, per proprie caratteristiche, difficilmente gestibili sotto il profilo del rischio assembramenti e presenza di pubblico non contingentata. (la presente misura rimane in vigore dalla data della presente e fino a cessate esigenze sanitarie) . Restano invece consentiti gli spettacoli e le manifestazioni - realizzati nel rispetto delle linee guida - con posti a sedere pre assegnati e assoggettati ai procedimenti autorizzativi vigenti;
3. **E' fatto divieto** di distribuzione di bevande alcoliche in qualsiasi tipologia/formato di contenitore e di qualsiasi gradazione alcolica, mediante sistemi di distributori automatici che affacciano su via pubblica dalle 24.00 alle 07.00 di ogni giorno.

Gli obblighi e i divieti sopra elencati, nessuno escluso entrano in vigore a far data dalla presente ordinanza e permarranno fino a tutto il 31/07/2021 e si intenderanno tacitamente prolungato nella sua cogenza e validità sino al 30/09/2021 in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza da parte del Governo italiano, il tutto senza necessità di emettere ulteriori ordinanze, ritenendosi il presente provvedimento – in tal caso – tacitamente prolungato nella sua validità e vincolatività per il periodo definito come "stato di emergenza";

Copia della presente verrà notificata con immediatezza a mezzo PEC a tutte le attività di somministrazione.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza circa l'attuazione e puntuale osservanza del presente provvedimento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell'Art. 650 C.p.p. fatto salvo che la stessa non costituisca più grave reato;

RACCOMANDA

Ai titolari e gestori delle attività di operare con la massima attenzione, e seguire le prescrizioni generali in materia di contenimento dei contagi, oltre che quelle specifiche contenute nella presente ordinanza, con il massimo senso di responsabilità, posto che è in gioco sia l'aspetto legato alla salute pubblica che l'aspetto economico legato alla prosecuzione delle attività;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria entro sessanta giorni dall'emanazione, ed al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall'emanazione della presente.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale della presente ordinanza ai sensi dell'art. 124 c. 1 del TUEL D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i. nonché la notificazione della stessa a mezzo PEC ai seguenti soggetti istituzionali:

- A.S.L. Umbria 1: aslumbria1@postacert.umbria.it
- Comandi Stazione Carabinieri di Marsciano e Spina
- Al Comando Polizia Locale Marsciano;
- Al Prefetto di PERUGIA: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Alla Regione Umbria Servizio Protezione Civile
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
- Alla Questura di PERUGIA urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Todi

Marsciano, 20/07/2021

Sindaco
MELE FRANCESCA / Namirial
S.p.A./02046570426

Firmato Digitalmente